



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA
VETERE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro De Santis, alla pubblica udienza del 1^o.3.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

~~_____~~, nato a Napoli il ~~_____~~
~~_____~~, libero. assente.

difeso di fiducia dall'avv. Salvatore Piccolo, con studio in Sparanise (CE) alla Via Loffredo n. 32.

IMPUTATO

Come da capo di imputazione che si allega.

Conclusioni:

P.M: condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 3000,00 di multa.

Confisca di quanto in sequestro.

Difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine minimo pena e benefici di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 29.1.2016, il PM presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere disponeva la citazione a giudizio di ~~_____~~ chiamato a rispondere del reato in rubrica contestato all'udienza del 20.10.2016 dinanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Alla detta udienza, verificata la regolare costituzione delle parti. in assenza di questioni preliminari. si dichiarava aperto il dibattimento e si

Sentenza nr. 1324/2018

R. G. N. R. n. 5997/2015

R.G. dib. n. 4799/2016

R. Es.

Proc. Rep. Napoli

Camp. penale N.

Redatta scheda il

SENTENZA

depositata in cancelleria

il 06/03/18

data di irrevocabilità



ammettevano le prove così come richieste dalle parti (e analiticamente indicate a verbale). Dopo un rinvio per astensione del VPO, all'udienza dell'11.1.2018, questo Giudice dava luogo a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: le parti si riportavano alle richieste di prova già formulate ed il Giudice reiterava l'ordinanza ammissiva delle prove. Si procedeva quindi all'escussione del teste Migliozi Gaetano.

~~All'udienza del 1°3.2018 con il consenso delle parti, veniva acquisito il verbale di interrogatorio di [REDACTED] del 23.10.2015, il verbale di nomina di ausiliario di P.G. di Crema Valentina, del 14.4.2015 ed il verbale di perquisizione e sequestro effettuati nei confronti di [REDACTED] il 14.4.2015. Successivamente, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed ascoltate le conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo allegato al verbale di udienza, che veniva reso pubblico mediante lettura.~~

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ricostruzione del fatto

Alla ricostruzione oggettiva dei fatti si perviene sulla base delle dichiarazioni rese dal teste P.G. Migliozi Gaetano e del contenuto degli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale.

1.1. Il teste Migliozi Gaetano, in servizio presso la Compagnia di Caserta della Guardia di finanza, il 14.4.2015 si recava per attività di contrasto dei traffici in genere presso il Palamaggiò di Caserta, ove si teneva il concerto di Luciano Ligabue.

Giunto sul posto, notava che tra i fans in fila ai cancelli si aggirava l'imputato, il quale proponeva in vendita alcune fascette di piccole dimensioni (del tipo che si mette in testa) recanti l'effigie del noto cantante. Tuttavia, non era in grado di esibire documentazione fiscale relativa alla merce.

Da una sommaria disamina si rilevava agevolmente che le fascette erano contraffatte, tenuto conto della scarsa qualità del materiale utilizzato e del prezzo di vendita, pari a soli 3 euro. Trattavasi, dunque, di falsificazione assolutamente grossolana, facilmente rilevabile dal *quisque de populo* anche solo esaminando la qualità del materiale. Pertanto, si procedeva al sequestro delle 30 fasce (cfr. verbale di perquisizione e sequestro effettuati nei confronti di [REDACTED] il 14.4.2015). L'imputato mostrava un comportamento assolutamente collaborativo.

Del resto, negli stand autorizzati siti in prossimità del Palamaggiò erano vendute fascette della stessa dimensione ma originali, al prezzo di 10 euro.



1.1.1. Al riguardo, si rammenta che, per consolidato orientamento della Suprema Corte, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacchè, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Cass. pen., 13 maggio 2015, n. 29891).

~~F. ciò e proprio quanto avvenuto nell'ambito dell'odierna istruttoria dibattimentale, ove la~~
qualificazione del falso come grossolano è stata effettuata da un operante della Guardia di finanza, abitualmente dedito allo svolgimento di attività di contrasto al traffico di beni contraffatti, e quindi titolare di un bagaglio conoscitivo ed esperienziale tale da poter esprimere una valutazione tecnica fondata ed affidabile.

1.2. Del resto, nell'immediatezza del fatto veniva nominata ausiliaria di P.G. Crema Valentina, la quale gestiva la rivendita dei gadget originali relativi al noto cantante. La Crema specificava nell'immediatezza che le fascette sequestrate all'imputato risultavano non corrispondenti, e quindi concretamente diverse, rispetto a quelle prodotte dal rivenditore ufficiale (cfr. verbale di nomina di ausiliario di P.G. di Crema Valentina, del 14.4.2015).

1.2.1. Tale circostanza consolida ulteriormente le considerazioni svolte dal teste di P.G. circa la grossolanità del falso e l'inidoneità dello stesso ad ingannare alcuno, resa ancor più evidente dalla palese diversità delle fascette rivendute dal Fiordelisi rispetto a quelle rivendute attraverso il canale ufficiale che, difatti, potevano essere acquistate solo pagando un prezzo notevolmente più elevato.

1.3. E tale ricostruzione risulta ulteriormente avvalorata dalle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio. Il Fiordelisi ha infatti ammesso candidamente di aver autoprodotta le predette fascette adoperando un'immagine del cantante già ampiamente diffusa su Internet e, quindi, accessibile a tutti gli utenti della rete. E ciò attraverso un software denominato "Vista Print" ed una successiva artigianale attività di stampa, che si pone pienamente in linea con la riscontrata scarsa qualità della manifattura (cfr. verbale di interrogatorio di Fiordelisi Antonio del 23.10.2015).

2. Giudizio di responsabilità

Sulla base delle risultanze investigative in atti, ritiene questo Giudice potersi addivenire ad un giudizio di assoluzione dell'imputato in riferimento ad ambedue i reati oggetto di contestazione.



2.1. A [REDACTED] è ascritto il reato di cui all'art. 474 c.p., comma 2, c.p., perché deteneva per vendere n. 30 fasce contraffatte recanti impressa l'immagine di Luciano Ligabue.

2.2. La summenzionata disposizione, a seguito della modifica attuata con l'art. 15, comma 1, lett. b), L. n. 99/2009, distingue in due separati commi la condotta di chi, "Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, (...), introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati" e quella di chi "Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, (...), detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma".

Trattasi, dunque, di fattispecie che rinviene il suo presupposto logico nel reato di cui al precedente art. 473 c.p., rappresentandone il naturale sviluppo, ed avente lo scopo di presidiare la pubblica fede dal pericolo, derivante alla generalità dei consociati, di circolazione di beni contraffatti, potenzialmente rivendibili in circostanze affatto diverse (Cass. pen., Sez. V, 13 ottobre 2015, n. 46817), per la cui integrazione è sufficiente anche la attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione del prodotto contraddistinto dal marchio contraffatto (Cass. pen. Sez. II, 12 gennaio 2012, n. 15080).

E, proprio ponendosi in tale ottica, la Corte di Cassazione, in alcune pronunce, è giunta a configurare il reato in esame in termini di reato di pericolo presunto, sostenendo che "integra il delitto la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, trattandosi di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno" (Cass. pen., Sez. II, 2 maggio 2017, n. 39025).

2.3. Questo Giudice ritiene di non condividere tale indirizzo in quanto destinato inesorabilmente ad impattare con alcuni principi cardine del diritto penale.

2.3.1. Nel moderno stato sociale di diritto, uno dei principi fondamentali del diritto penale è quello di offensività (*nullum crimen sine iniuria*), che subordina la sanzione penale all'offesa di un bene giuridico, tanto nella forma della lesione, intesa come nocumento effettivo, quanto in quella della esposizione a pericolo, intesa come nocumento potenziale.



Insieme a quello di materialità, tale principio preclude al legislatore la possibilità di incriminare atteggiamenti interiori, semplici opinioni o mere condotte di vita inidonee ad intaccare un valore costituzionalmente rilevante.

Il principio in esame, negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del Codice Rocco, ha scontato l'assenza di una norma codicistica che lo contemplasse espressamente.

~~Tuttavia, ciò non ha impedito alla dottrina ed alla giurisprudenza di ricavare dalle norme~~
cardine del sistema il valore primario da ascrivere all'offesa del bene giuridico protetto, progressivamente rimarcando la matrice costituzionale del principio di offensività.

Esso rinviene primario fondamento nell'art. 13 Cost., atteso che l'irrogazione di una sanzione limitativa o privativa del bene della libertà personale può essere ammessa solo come reazione ad una condotta che offenda un bene giuridico di pari rango.

Assumendo tale visuale prospettica, può ritenersi che tale principio trovi fondamento costituzionale anche nell'art. 25 comma 2 Cost. e precisamente in una attenta lettura del termine "fatto", da intendere come fatto concretamente lesivo di un bene giuridico fondamentale, frutto dell'interazione con il principio di materialità.

Un ulteriore fondamento costituzionale viene rinvenuto anche negli artt. 27, comma 3 e 3 della Costituzione. Il primo perché la rieducazione presuppone la commissione di un fatto di significativa lesività, percepito come tale dal reo e dalla collettività, poiché proprio su tale percezione e sulla possibilità di comprendere il proprio errore si fonda la rieducazione stessa. Il secondo perché la ragionevolezza delle scelte politico criminali deve essere valutata anche alla stregua della offensività, concretizzando la concezione della sanzione penale come *extrema ratio*.

In tal modo, il principio di offensività svolge una funzione prevalentemente limitatrice, fungendo da canone di politica criminale per il legislatore e da criterio ermeneutico per il giudice: impedisce al legislatore di dilatare eccessivamente l'area del penalmente rilevante ricorrendo ad anticipazioni di tutela immotivate con reati senza offesa; consente al giudice, attraverso il proprio potere discrezionale, di selezionare ulteriormente i fatti penalmente rilevanti onde garantire la compatibilità della sanzione irrogata con la piattaforma di valori fondamentali su cui si innesta l'ordinamento giuridico (cfr. Corte cost. n. 265/2005; Corte cost. n. 360/1995). L'offensività diviene quindi un argine contro il soggettivismo penale e la colpa d'autore.



Solo per l'interprete questo principio (nella sua seconda accezione di vincolo per l'attività ermeneutica) trova un fondamento normativo abbastanza esplicito nell'art. 49, comma 2 c.p., in materia di reato impossibile; laddove questa norma stabilisce la non punibilità dell'azione inidonea, indirettamente afferma l'irrelevanza penale di quei comportamenti che, sebbene in apparenza risultino conformi alle disposizioni incriminatrici, in concreto non ledano gli interessi protetti.

2.3.2. Ciò premesso, significativi dubbi circa la compatibilità con il principio di offensività sorgono in riferimento ai reati di pericolo, posto che la loro configurazione prescinde dalla effettiva lesione del bene protetto. Tuttavia, l'obbligo di creazione di numerose fattispecie di tale tipologia si è imposto al legislatore in virtù della continua evoluzione tecnologica che, determinando l'aumento delle attività rischiose, ha reso necessaria la predisposizione di regole preventive di rilevanza penale; e, ancora, in virtù dell'assunzione, da parte del moderno stato sociale, di compiti di natura solidaristica, che impongono la predisposizione di una protezione anticipata in riferimento a beni di particolare rilevanza e sprovvisti di un titolare in grado di provvedere efficacemente alla loro tutela.

A ben vedere, occorre distinguere tra diverse tipologie di reati di pericolo. Nessun dubbio si pone in riferimento ai reati di pericolo concreto (ad es. art. 422 c.p.), poiché la loro sussistenza è subordinata alla effettiva presenza del pericolo, elemento tipico espresso che il giudice del merito è tenuto ad accertare in concreto. In altre parole, il giudice è tenuto ad accertare, nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, la possibilità rilevante che si produca l'evento lesivo.

Altra categoria è quella dei reati di pericolo astratto, integrati da condotte in cui, sulla scorta di una valutazione operata dal legislatore, è effettivamente insito il pericolo. In tali ipotesi, il pericolo non potrebbe essere oggetto di prova, l'incriminazione costituendo l'unica forma di protezione possibile per alcuni beni giuridici. Ciò accade allorquando lo stato delle attuali conoscenze scientifiche non consenta la prova effettiva della pericolosità di una condotta, essendovi però il fondato sospetto che essa minacci un bene di carattere primario (si pensi al divieto di commercializzazione di un farmaco del quale la scienza non è ancora in grado di dimostrare pienamente la nocività, pur non mancando consistenti sospetti); e, ancora, accade laddove vengano in rilievo beni collettivi (come l'ambiente), che per le loro dimensioni ben difficilmente possono essere lesi da una singola condotta, ma solo dal cumularsi di una



molteplicità di condotte che vanno quindi stigmatizzate (si pensi allo sversamento occasionale di sostanze inquinanti nelle acque di un grande lago; es. art. 256 T.U. ambiente).

Infine, la categoria che pone i maggiori problemi di compatibilità con il quadro costituzionale è quella dei reati di pericolo presunto (ad esempio, art. 423, comma 1, c.p.): fattispecie in cui il giudice potrebbe concretamente verificare la configurazione del pericolo ma il legislatore ~~rinuncia a tale verifica presumendo l'integrazione dello stesso.~~

Tuttavia, se una condotta è considerata pericolosa sulla base di una regola di esperienza, ciò non toglie che in concreto possano verificarsi situazioni nelle quali la regola si riveli falsa. In questi frangenti si finisce per punire la mera disobbedienza dell'agente, in violazione dei fondamentali valori costituzionali summenzionati.

Si è così tentato di superare in via interpretativa tale profilo di opinabilità, muovendo dalla concezione realistica del reato, che qualifica l'offensività quale elemento essenziale della tipicità del fatto e che, secondo la dottrina più avvertita, trova conferma proprio nell'art. 49 c.p., che traghetta entro i confini del reato impossibile il fatto concretamente privo di alcuna offensività. In tale ottica, si è valorizzato il tenore letterale delle norme imponendo al giudice, chiamato a verificare l'integrazione dei reati di pericolo presunto, la verifica in concreto dell'esposizione a pericolo del bene tutelato, non perché lo richieda espressamente la fattispecie, ma perché lo impone la terminologia usata dal legislatore e l'interpretazione teleologica conforme all'offensività che ne deve dare il giudice. Un'operazione ortopedica di questo tipo, sostanzialmente fondata su di un argomento apagogico di matrice costituzionale, è stata realizzata in riferimento al suddetto reato di cui all'art. 423, comma 1, c.p., ritenendo che l'utilizzo da parte del legislatore del termine "incendio" indichi la necessità di riscontrare un fuoco caratterizzato da vastità, violenza, capacità distruttiva e diffusività tali provocare un pericolo per la pubblica incolumità (cfr., *ex plurimis*, Corte cost., 27 dicembre 1974, n. 286).

2.4. L'applicazione di tali coordinate ermeneutiche alla categoria dei reati di falso ha suscitato non pochi profili di opinabilità.

I reati in esame, coerentemente con il modello di parte speciale c.d. a progressione discendente impiegato dai compilatori del codice del 1930, sono collocati al centro del Libro II nell'esteso novero dei reati contro gli interessi superindividuali o c.d. pubblici di carattere collettivo.

Nel Codice Zanardelli del 1889, all'art. 275, era prevista una formula che subordinava la punibilità del falso alla possibilità del verificarsi "*del pubblico o privato documento*". La sua



eliminazione nel 1930, unitamente alla mancata previsione di altri criteri selettivi come il dolo specifico o la fraudolenza della condotta ed alla strutturazione delle fattispecie come reati di pericolo, finiva (deliberatamente) con l'attirare nell'orbita del penalmente rilevante anche fatti inoffensivi; nonché, con il ridurre il bene giuridico fede pubblica a mero criterio classificatorio (secondo la vecchia concezione metodologica), piuttosto che elevarlo ad elemento del reato dotato di funzione critico-selettiva.

La dottrina più avvertita ha quindi dovuto provvedere alla qualificazione definitiva di detto bene giuridico, onde rivitalizzarne la funzione di canone ermeneutico. Si è dunque affermato che tali delitti tutelano la fiducia che la collettività ripone in determinati oggetti o simboli sulla cui veridicità deve potersi fare affidamento per rendere più sicuro ed efficiente il traffico giuridico ed economico.

Si è però progressivamente fatta strada una evoluzione in chiave plurioffensiva della suddetta teoria, in base alla quale questi delitti tutelano una pluralità di interessi giuridici, quello collettivo comune a tutti, e quello individuale leso in concreto dalla singola falsità. E, nel senso della plurioffensività necessaria si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sostenendo che *"i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente"* (Cass. pen., Sez. Un., 25 ottobre 2007, n. 46982).

Ed è proprio adoperando quale bussola orientativa il bene giuridico tutelato che si è alimentato il recente dibattito relativo alla punibilità dei falsi inoffensivi.

Nel solco di tale dibattito è nata la categoria del cd. falso grossolano che, secondo costante opinione giurisprudenziale, è scriminato per inidoneità dell'azione ex art. 49, comma 2 c.p. solo quando renda impossibile la verifica dell'evento offensivo a causa della immediata riconoscibilità della falsificazione da parte di chiunque (e non solo da un esperto), anche in circostanze di iperattività o disattenzione; non quindi quando per accertarlo siano necessarie delle indagini (cfr., *ex plurimis*, Cass. pen., Sez. seriale, 17 ottobre 2007, n. 38479; Cass. pen., Sez. II, 23 marzo 2015, n. 12088). Invero, ove si opinasse diversamente, si giungerebbe a sanzionare penalmente una condotta completamente inidonea a fotografare la dimensione offensiva tipica richiesta dal legislatore e tale da radicare costituzionalmente la sanzione penale.



Applicando tali principi alla fattispecie di cui all'art. 474, comma 2, c.p., e partendo dalla concezione plurioffensiva dei reati di falso, la Suprema Corte è giunta a scriminare, ai sensi dell'art. 49, comma 2 c.p., tutti i casi di prodotti falsi venduti in condizioni e a prezzi tali da non poter indurre in errore l'acquirente circa la loro originalità, purché la falsità risulti percepibile *ictu oculi* senza necessità di particolari indagini, poiché si concreta in un'imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno (Cass. pen., Sez. V, 3 febbraio 2014, n. 5215; Cass. pen., Sez. II, 3 giugno 2010, n. 25073; Cass. pen., Sez. II, 15 novembre 2005, n. 518).

È ben consapevole questo Tribunale della sussistenza di altro filone interpretativo, cui già in precedenza si è fatto cenno, fermo nel negare la rilevanza della grossolanità del falso ai fini della configurazione dell'art. 474 c.p., costruendo tale fattispecie in termini di reato di pericolo presunto e rifuggendo qualsivoglia interpretazione idonea a limarne i profili di incompatibilità costituzionale (Cass. pen., Sez. II, 2 maggio 2017, n. 39025; Cass. pen., Sez. V, 3 febbraio 2014, n. 5260).

Ma trattasi di impostazione interpretativa assolutamente non condivisibile in quanto tale da insidiare le terminazioni nervose del principio di offensività e degli altri fondamentali principi del diritto penale ad esso collegati, indebitamente giustificando la conculcazione del bene giuridico della libertà personale a fronte di condotte non idonee a ledere valori di pari rango. Condotte la cui incriminazione, fondata sull'apodittica ed ingiustificata rinuncia alla ricerca di un riscontrabile margine di lesività concreta, non solo comprime irragionevolmente la libertà del singolo, ma compromette altresì l'inderogabile perseguimento della funzione risocializzante della pena, neutralizzata dall'irrogazione di una sanzione che giammai potrà essere percepita dal reo (e dal contesto sociale) come "giusta" e ben commisurata, perché costituente la reazione ad una condotta che presenta profili molto evanescenti di disvalore. E, in tale prospettiva, emerge in tutta la sua pregnanza anche l'irragionevolezza di una siffatta sanzione penale, in specie ove rimirata alla luce del principio del "diritto penale minimo", ispirato ad una moderna concezione gradualistica dell'illecito, ed a guisa del quale devono trascinarsi al di fuori dell'area del penalmente rilevante una serie di "microviolazioni" connotate da scarso disvalore. Del resto, tale esigenza si pone al centro della più moderna politica legislativa, ispirando la disciplina dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, contenuta nell'art. 131 bis c.p., che addirittura consente di non sanzionare fatti contraddistinti da un contenuto minimo di offensività.



Appare invece assolutamente ragionevole ed opportuna una valorizzazione del dato semantico che, pur senza valicare i confini dell'interpretazione letterale, ritenga configurata la contraffazione di marchi o segni distintivi penalmente rilevante soltanto ove la detta attività di illegittima riproduzione e/o alterazione sia realizzata con modalità tali da ingannare, anche in via potenziale, il *quisque de populo* e, per tale via, compromettere la fiducia che la collettività ed il singolo ripongono nella veridicità di determinati oggetti o simboli.

2.5. Ed è proprio adottando tale ordine di idee che si giunge a ritenere inoffensivo, e dunque sprovvisto di tipicità, il fatto contestato al capo a).

Nel caso di specie, il Fiordelisi si aggirava tra le persone in fila per accedere al concerto di Ligabue presso il Palamaggiò proponendo in vendita, alla cifra di 3 euro cadauna, delle fascette raffiguranti il noto cantante.

Va premesso che, secondo quanto riferito dal militare intervenuto, fascette analoghe erano messe in vendita all'interno di appositi stand situati in prossimità del complesso alla cifra di 10 euro. E, dunque, già la circostanza che l'imputato effettuasse la vendita al di fuori degli stand all'uopo predisposti e ad un prezzo assolutamente modico (se non irrisorio) ed altresì significativamente più basso rispetto al prezzo di vendita degli originali, costituiscono elementi idonei a neutralizzare qualsivoglia forma di inganno nei confronti del singolo acquirente e della collettività degli acquirenti potenziali circa la veridicità degli oggetti e simboli coinvolti. Tanto più che può considerarsi conoscenza assolutamente diffusa, tale da assurgere al rango di "fatto notorio", o quantomeno assumere dignità di "comune esperienza", quella relativa alla costante presenza, in prossimità di aree adibite allo svolgimento di concerti o eventi sportivi di una certa dimensione (quale è certamente il Palamaggiò di Caserta), di soggetti dediti alla vendita di oggetti palesemente contraffatti; oggetti il cui prezzo particolarmente modico dissipa ogni forma di inganno e consente anche a chi ha una minore disponibilità economica di dotarsi di un gadget che, seppur di scarsa o scarsissima qualità, appaga l'esigenza emotiva di partecipazione all'evento collettivo.

Ma vi è di più. Nel caso in esame, a sgomberare il campo da dubbi circa l'immediata percepibilità della natura contraffatta delle fascette vendute provvedono la consistenza del materiale di cui le stesse si compongono e le modalità di realizzazione. Lo stesso militare intervenuto ha infatti riferito che tale consistenza, unitamente alla qualità della lavorazione, rendeva rilevabile *ictu oculi* e da chiunque la contraffazione, anche senza lo svolgimento di indagini di sorta, in tal modo dissolvendosi ogni residuo profili di offensività potenzialmente



ricollegabile alla condotta contestata, non in grado di trarre in inganno alcuno, anche in condizioni di disattenzione e/o iperattività. E, d'altra parte, lo stesso ausiliario di P.G. ha confermato che le fascette vendute dall'imputato risultavano concretamente differenti rispetto a quelle rivendute nell'ambito del merchandising ufficiale.

Opinare diversamente significherebbe applicare una draconiana risposta penalistica a fronte di fatti la cui offensività risulta del tutto evanescente, contraddicendo apertamente i principi costituzionali innanzi enucleati in riferimento a condotte il cui esiguo disvalore già risulta adeguatamente neutralizzato attraverso il tempestivo ed opportuno intervento dei militari operanti. Significherebbe quindi contraddire gli stessi valori fondamentali su cui si basa l'operatività dell'ordinamento penale, giustificando l'eventuale soppressione del basilare diritto alla libertà personale ma ciò senza radicare la stessa nel quadro costituzionale.

Alla stregua di tali considerazioni deve pervenirsi all'assoluzione dell'imputato per il reato di cui al capo a) dell'imputazione perché il fatto non sussiste, non risultando integrato un presupposto fondamentale di tipicità del fatto stesso, ossia la sua offensività.

2.6. A ~~_____~~ è ascritto anche il reato di cui all'art. 648 c.p.

2.7. L'art. 648 c.p. sanziona la condotta di chi, "Fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare", in tal modo delineando una fattispecie di reato posta a tutela non solo del patrimonio, bensì, secondo autorevole dottrina, anche del bene superindividuale dell'amministrazione della giustizia, in quanto tale da colpire condotte idonee ad ostacolare le pubbliche attività finalizzate all'accertamento dei reati presupposti.

Presupposto della ricettazione è, dunque, la provenienza delittuosa del bene ricettato, risultando però pacifica la non necessarietà dell'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia di reato, potendosene dedurre l'esistenza attraverso prove logiche (Cass. pen, Sez. II, 5 luglio 2011, n. 29685).

L'azione incriminata consiste nell'acquisto, ricezione o occultamento delle cose di provenienza illecita, ovvero nell'intromissione per farle acquistare, trattandosi di delitto a condotta vincolata, in considerazione della puntuale descrizione legislativa delle quattro modalità realizzative dello stesso. Ci si trova, dunque, dinanzi ad un reato istantaneo ad effetti



permanenti, che si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa (Cass. pen., Sez. II, 16 aprile 2003, n. 20198; Cass. pen., Sez. II, 29 ottobre 2010, n. 38230).

2.8. Ciò nondimeno occorre osservare che, nel caso di specie, il reato presupposto su cui si fonda l'ipotesi criminosa contestata è costituito dal reato di cui all'art. 473 c.p., potenzialmente integrato, secondo la ricostruzione accusatoria, dalla contraffazione delle 30 fascette recanti l'etichetta di Luciano Ligabue.

Ma anche in riferimento a tale fattispecie, valgono le considerazioni già formulate sub parr.

2.1. ss. circa il reato di cui all'art. 474 c.p., non potendosi ritenere tale da ingenerare un'offensività anche potenziale la contraffazione del tutto grossolana di sole 30 fascette raffiguranti il noto cantante, in specie ove realizzata con materiali e modalità (anche di vendita) tali da rendere assolutamente palese la non veridicità e da rendere percepibile *ictu oculi* ed a chiunque la falsità dei beni venduti, peraltro di scarsissimo valore.

Dunque, le medesime esigenze di salvaguardia dei valori costituzionali posti a fondamento dell'ordinamento penale (già ampiamente illustrate) impongono di ritenere non integrata la tipicità del reato presupposto, aderendo alla cd. concezione realistica del reato, che opportunamente qualifica l'offensività del fatto quale ineliminabile presupposto di tipicità dello stesso.

E la dissoluzione della provenienza delittuosa del bene automaticamente fa cadere l'ipotesi criminosa di ricettazione, non risultando integrato uno degli elementi essenziali della fattispecie.

P.Q.M.

Letto l'art. 530, comma 1, c.p.p.

Assolve ~~_____~~ dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Restituzione all'avente diritto dei beni caduti in sequestro.

Letto l'art. 544 c.p.p.,

riserva in giorni 30 il termine per il deposito dei motivi.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 1° 3.2018

TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.

Depositato in Cancelleria

06/03/18

Il Giudice

Dott. Alessandro De Santis

Pagina 12

L'Assistente Giudiziario

Dott.ssa Patrizia LARGIULO

Il Giudice

